

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## La colica non giustifica la violazione al Codice della Strada (Trib. Bari n. 2061/2024)

Data pubblicazione:	22/07/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

### Contenuto

C'è chi fugge per amore, chi per paura e chi... per una colica. Una di quelle improvvise, fulminanti, da piegarsi per il dolore: **nel caso di specie un uomo, per portare la propria compagna - assai dolorante - al Pronto Soccorso, decide di infrangere il Codice della Strada per quello che, ai suoi occhi, era un nobile fine, effettuando un sorpasso azzardato in mezzo ad una coda chilometrica.**

Fosse stata una serie Netflix, l'uomo sarebbe stato descritto come un eroe moderno, pronto a tutto pur di salvare la sua amata. Invece, nella vita reale, a metà coda, ha visto illuminarsi i lampeggianti di una volante e, in dote, ha ricevuto un bel verbale per aver violato l'art. 148, co. 12 del Codice della Strada.

Colica per lei, bruciore di stomaco per lui, verbale impugnato.

Lieto fine? Assolutamente no, perché per Il Tribunale di Bari, almeno nel caso di specie, **"un attacco di colica non rappresenta uno stato di necessità tale da giustificare una violazione stradale"**.

### LA SENTENZA

Il Tribunale di Bari, rigettando il ricorso ha evidenziato che:

- il malore della passeggera non assumeva quel carattere di gravità estrema e urgenza da rendere l'infrazione necessaria ed inevitabile;

- **la donna stessa aveva rifiutato l'intervento dell'ambulanza**, circostanza incompatibile con la sussistenza di un pericolo effettivo e attuale;
- **la condotta dell'automobilista creava un rischio concreto per gli altri utenti della strada**, in un tratto a traffico intenso, aggravando quindi la valutazione di bilanciamento tra beni contrapposti.

### **CONCLUSIONI**

**In conclusione**, la colica - per quanto fastidiosa e democratica (colpisce tutti, dai poeti agli avvocati, persino i Magistrati) - **non è una patente di immunità giuridica** e non costituisce stato di necessità, tale, da poter commettere una violazione al codice della strada.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.